

DPLA

COMUNE DI RECALE

PROVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. . 14 del 12.03.2002

OGGETTO: Modifica art.38 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il giorno Duemiladue, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 19,05 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per il convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

sono presenti i Sigg.

PRESENTI ASSENTI

DOTT. GADOLA	OVIDIO	SI	
SIG. GIANOGLIO	FILIBERTO		SI
" LANDOLFO	VINCENZO	SI	
" MASTROIANNI	ANTIMO ELPIDIO	SI	
" IANNIELLO	ANTONIO	SI	
" ROSSI	NUNZIA	SI	
" AMMATURO	NICOLA	SI	
" IADICICCO	DOMENICO	SI	
" RISPO	RAFFAELE	SI	
" CAPORASO	GIOVANNI	SI	
" LASCO	GIUSEPPE F.		SI
" RACIOPPOLI	ANGELO		SI
" MASTROIANNI	PASQUALE		SI
" MASSARO	FRANCESCO		SI
" ZARRILLO	ANGELO		SI
" DI SAVERIO	FLORO		SI
" LAZZEROTTI	GAETANA		SI

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mariaemilia LISTA.

Il sottoscritto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ovidio GADOLA, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Il Sindaco illustra il punto all'c.d.g. soffermandosi sulla nota da lui inviata ai Consiglieri di maggioranza in merito all'argomento. Preso atto che nessuno vuole intervenire mette ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Vista la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

Visti i pareri nella stessa espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lvo.267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti 9

Favorevoli 9

E quindi a voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Il Sindaco propone di dichiarare l'immediata eseguibilità stante l'urgenza di darne seguito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi la proposta del Sindaco;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti 9

Favorevoli 9

E quindi a voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Ricorda

COMUNE DI RECALE

PROV. DI CASERTA

(390v)

PROT. n° 1431 del 4/3/02
=====

Ai Consiglieri di Maggioranza: Gianoglio E.

- Landolfo V.
- Mastroianni A.E.
- Ianniello A.
- Rossi N.
- Ammaturo N.
- Iadicicco D.
- Rispo R.
- Caporaso

SEDE

OGGETTO: Modifica dell'art.38 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Con la presente si evidenzia che l'art.38 del Regolamento del Consiglio Comunale, per essere conforme a quanto previsto dall'art.38 del D.L. vo 267/2000 e all'art.24 dello Statuto, deve essere modificato al comma 3 in quanto è obbligo prevedere per la seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La legge stabilisce la presenza obbligatoria di almeno sette Consiglieri per la seconda convocazione, e comunque garantito un quorum più alto rispetto a quello che la legge precedente prevedeva con quattro Consiglieri, e pertanto si potrebbe ritenere superato anche il comma 4 dell'art.38 del Regolamento del Consiglio Comunale che stabilisce, in riferimento alla precedente previsione di quattro Consiglieri, una maggioranza qualificata di nove Consiglieri per deliberare la seconda convocazione alcuni argomenti fondamentali per la vita dell'Ente, tra cui i Piani Urbanistici. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. viste le difficoltà intercorse, e in particolare anche dai Consiglieri di minoranza in Consiglio Comunale in merito al quorum necessario per le sedute di seconda convocazione previsto nell'art.38 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, di comunicare allo scrivente, entro e non oltre tre giorni dalla ricezione, i motivi ostativi ad una eventuale modifica dell'articolo citato nei termini evidenziati.

Serenità
 IL SINDACO
 (dott. Ovidio CADOLA)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ovidio GADOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Mariaemilia LISTA

Certificato di pubblicazione

N° registro 109 il 14 1992

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

F.to Il Responsabile

Copia conforme all'originale in carta libera
Recale, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariaemilia Lista

UFFICIO SEGRETERIA

DECLARATORIA DI ASSOLVIMENTO DELLE FORMALITA' E DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA

Per quanto di competenza ed in base agli atti esistenti in questo ufficio, si attesta che la presente delibera:

- E' stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al Co.re.co. per il controllo:

- a) perchè rientrante tra quelle contemplate dall'art. 126 D.Lgs. 267/2000;
- b) su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
- c) su richiesta del Prefetto, ai sensi dell'art. 135 comma 2, D.Lgs. 267/2000;

- E' stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al DIFENSORE CIVICO COMUNALE per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 127, D.Lgs. 267/2000 (art. 127 D.Lgs. 267/2000);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ PER EFFETTO:

1) dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000:

decorso il decimo giorno di pubblicazione, senza che siano pervenute richieste d'invio al controllo del difensore civico ai sensi dell'art. 127 D.Lgs. 267/2000);

2) dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:

perchè dichiarate immediatamente eseguibile;

3) dell'art. 127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000:

decorso 15 giorni dalla richiesta di controllo al difensore civico, senza che sia pervenuta comunicazione con l'invito ad eliminare i vizi riscontrati;

4) dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

decorso 30 giorni dalla trasmissione senza che il Co.re.co. abbia trasmesso il provvedimento motivato di annullamento;

5) dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 267/2000:

decorso 30 giorni dalla trasmissione dei chiarimenti o degli elementi integrativi o dall'audizione dei rappresentanti richiesti in relazione agli atti di cui all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza che il Co.re.co. abbia trasmesso il provvedimento motivato di annullamento.

6) dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

avendo il Co.re.co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del

Prof. N. _____

Recale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariaemilia Lista

COMUNE di RECALE
 Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.08.1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - Che tale regolamento all'art. 38, relativo alla disciplina delle adunanze di seconda convocazione, ai commi 3 e 4, prevede rispettivamente:
 - <<3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
 - 4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari>>
 - Che, invece, l'art. 11, comma 1, della legge 3.08.1999, n. 265, stabilito che: << Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte>>, con particolare riferimento al <<quorum strutturale richiesto per la validità delle sedute>> sancisce che <<Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia>>;
 - Che tale previsione è ora contemplata dall'art. 38, comma 2, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, che per la validità delle sedute conferma in ogni caso, e quindi anche per quelle di seconda convocazione, <<un minimo di presenze rapportate al numero dei consiglieri assegnati>>;
 - Che conformemente l'art. 24, comma 2, del vigente statuto comunale già prevede che <<... alla seconda convocazionele delibere sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco>>;
- RAVVISATA la necessità di adoguardo il comma 3 dell'art. 38 del regolamento del Consiglio alla normativa sopra riportata, nonché all'art. 24, comma 2, del vigente statuto comunale;
- RAVVISATO, inoltre, che la surriportata normativa statale, fatta eccezione per la disciplina introdotta in merito alla presenza di un numero minimo di componenti per la validità delle sedute, opera una <<riduzione della uniformità nella disciplina delle autonomie locali, garantendo loro

quella capacità autoorganizzativa, che consente una diversificazione della normativa, e quindi una sua migliore aderenza e adeguatezza alle variegate esigenze locali>>;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto innanzi, nonché dell'elevazione del quorum richiesto per la validità delle sedute, non appare più necessario il 4 comma dell'art. 38 del Regolamento del Consiglio, atteso che la presenza di un adeguato numero di consiglieri, anche nelle sedute di seconda convocazione, è generalmente assicurata dall'art. 38, comma 2, del D. Leg. vo 267/2000;

VISTA la propria nota n. 1431 di Prot. del 4.03.2002 e preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito;

RITENUTO, pertanto, poter abrogare il comma 4 dell'art. 38 del regolamento del consiglio comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di modificare, alla luce delle motivazioni di cui innanzi, il comma 3 dell'art. 38 del regolamento del consiglio comunale riformulandolo nel seguente modo:
<< 3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.>>.
3. Di abrogare, per le motivazioni di cui in narrativa, il comma 4 dell'art. 38 del regolamento del Consiglio.
4. Di dare atto che, trattandosi di modifica ed abrogazione di norma regolamentare disciplinante il funzionamento del consiglio comunale, la presente proposta deve essere approvata a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Leg. vo 18.08.2000, n. 267.
5. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento deve essere pubblicato e diffuso ai sensi dell'art. 65 del regolamento del consiglio comunale.
6. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Dott. Ovidio GADOLINI



-PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE: favorevole sino a quanto
disciplinato dall'art. 38 comma 2 del D.legvo 267/2000 e nel rispetto della autoorganizzativa
data: 07/03/2002 dell'Enc. Il responsabile dell'area
Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Loria

-PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE, TENUTO ALTRESI' CONTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA CONSEQUENTE SI ESPRIME PARERE: _____

IMPUTAZIONE capitolo _____

data 1/1

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Ernesto Di Maria

Normativa affari istituzionali

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme sul procedimento amministrativo

Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, **di pubblicità e di trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, **nonché dai principi dell'ordinamento comunitario**.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2 (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1, legge n. 15 del 2005)

Art. 3 (Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

(introdotto dall'articolo 3 della legge n. 15 del 2005)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 4 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

(articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 265 del 1999)

Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)

(articolo così sostituito dall'articolo 16 della legge n. 15 del 2005)

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti

informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per

Legge 8 giugno 1990, n. 142 **Ordinamento delle autonomie locali**

(integralmente abrogata dall'art. 274 del T.U. enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Capo I - Principi generali

Art. 1 Oggetto della legge

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2 Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Rapporti tra regioni ed enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e degli strumenti della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

Capo II - Autonomia statutaria e potestà regolamentare

Art. 4 Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2 -bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 5 Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Capo III - Istituti di partecipazione

Art. 6 Partecipazione popolare

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 7 Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 8 Difensore civico

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché, i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Capo IV - Il comune

Art. 9 Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 10 Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 11 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi

alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. *(comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 265 del 1999)*

Art. 12 Municipi

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 13 Circoscrizioni di decentramento comunale

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

Capo V - La provincia

Art. 14 Funzioni

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei